



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Ufficio del Procuratore

Largo G. Giardino, n. 4, 21052 Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621657 444 – FAX 0331-632983
email: gianluigi.fontana@giustizia.it - pec: procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

PROT. N. 1109/2019

Busto Arsizio, 16 MAG. 2019

Disciplina dei permessi di colloquio ai detenuti

Il Procuratore della Repubblica

- rilevato che la disciplina dei permessi di colloquio ai detenuti è stata modificata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123;
- rilevato che tale decreto legislativo ha così modificato l'art. 11, relativo ai trattamenti sanitari, richiamato dall'articolo 18 dell'Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 254);

Art. 11. Ordinamento penitenziario (Servizio sanitario)

4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. **Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza.** Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione

11. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto

Dispone

che l'Ufficio dia puntuale attuazione a quanto disposto dalle norme indicate ed inviti quindi coloro che richiedono ancora il permesso di colloquio in Procura, al di fuori del caso espressamente previsto, siano indirizzati al G.I.P. competente.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti, ai Direttori Amministrativi, a tutto il personale amministrativo e di polizia giudiziaria, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale.

Il Magistrato di Riferimento per l'Informatica e la Segreteria Amministrativa pubblicheranno il provvedimento sul sito WEB della Procura e provvederanno ad aggiornare lo stesso sito nelle parti che interessano.

Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA